



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

53ª Seduta pubblica – Martedì 8 marzo 2022

Deliberazione legislativa n. 6

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE RELATIVO A “DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2022 IN MATERIA DI AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI E SOCIETÀ REGIONALI, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E DI VALORIZZAZIONE O ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE”.
(Progetto di legge n. 111)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO il disegno di legge relativo a “*Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di affari istituzionali, enti e società regionali, cooperazione internazionale e di valorizzazione o alienazione del patrimonio immobiliare.*” (deliberazione della Giunta regionale n. 26/DDL del 21 dicembre 2021);

UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera *Milena CECCHETTO*, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con il presente provvedimento, attesa la costante esigenza di dare ai settori produttivi e ai cittadini veneti strumenti normativi efficienti ed adeguati, si propone anche per l’anno 2022, in continuità con quanto avvenuto nel corso degli ultimi anni, l’approvazione di norme finalizzate a semplificare, mantenere o adeguare l’ordinamento regionale vigente, prive di impatto sul bilancio regionale, raggruppate per settori omogenei di materie a seconda della competenza delle singole Commissioni consiliari permanenti.

Nello specifico, il progetto di legge n. 111 interviene in materia di affari istituzionali, enti e società regionali, cooperazione internazionale e valorizzazione o alienazione del patrimonio immobiliare e si compone di n. 12 articoli, suddivisi in cinque capi.

Nel Capo I trovano collocazione tre articoli: il primo concerne l’abrogazione della lettera g) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 che reca la disciplina per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale; il che si traduce nell’eliminazione del potere autorizzativo, oggi posto in capo alla Giunta regionale, per l’indizione, da parte delle strutture competenti, delle procedure ad evidenza pubblica, lasciando tale attività esclusivamente nell’ambito gestionale spettante alla dirigenza.

I due articoli successivi sono stati inseriti nel testo in esito all'approvazione di altrettanti emendamenti al progetto di legge, depositati ed illustrati nel corso dell'esame svolto dalla commissione.

L'articolo 2 propone di modificare la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 relativa al "Garante regionale dei diritti della Persona", sostituendo l'art. 6 della medesima - che stabilisce il trattamento economico di tale figura in misura fissa, alla stregua di una retribuzione per una prestazione lavorativa, anziché di un ufficio onorario qual è appunto quello del Garante - con un nuovo testo, che lascia all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il compito di definire l'entità dell'indennità, sempre mantenendo il rispetto dei medesimi limiti attualmente stabiliti dalla norma che si va a modificare. Anche relativamente al rimborso spese spettante al Garante, viene modificato il richiamato articolo 6, che lo stabilisce in misura fissa, eguale a quello dei consiglieri regionali, commisurandolo alle spese effettivamente sostenute e documentate, come previsto per i componenti del Comitato regionale per le Comunicazioni del Veneto.

L'articolo 3 modifica l'articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" perseguendo un consolidamento della governance delle società partecipate dalla Regione del Veneto con riferimento alla scelta e conferma delle persone, da incaricare o già individuate, per la gestione delle medesime, adattando il vincolo previsto dal quarto comma del citato articolo 10 alla specificità degli incarichi di amministratore di una società di capitali, considerata in particolare la durata degli stessi, come definita dalla disciplina del codice civile.

Il Capo II contiene cinque articoli in materia di enti e società regionali.

L'articolo 4 reca novelle all'articolo 14 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 introducendo la possibilità per il Direttore degli enti regionali di delegare funzioni, in analogia a quanto previsto all'articolo 9, comma 5 bis della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54.

L'articolo 5 sopprime nella legge regionale 14 novembre 2018, n. 40, istitutiva della società Infrastrutture Venete S.r.l., l'autoqualificazione della società quale società "in house".

Gli articoli 6, 7 e 8 effettuano interventi di manutenzione sui testi vigenti: l'articolo 6 modifica la previsione normativa contenuta all'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 24 al fine di evitare duplicazioni e coordinare le diverse discipline regionali che si riferiscono alle società della Regione del Veneto e alle società partecipate dagli enti regionali; gli articoli 7 e 8 novellano la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 abrogando previsioni regionali che richiamano disposizioni statali non più vigenti in tema di contenimento della spesa pubblica.

Il Capo III interviene, tramite l'articolo 9, in materia di cooperazione internazionale, aggiungendo al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 giugno 2018 n. 21, recante la disciplina regionale in materia, la possibilità per la Regione di partecipare a progetti di cooperazione internazionale attuati da determinati organismi ivi indicati.

Il Capo IV introduce, tramite l'articolo 10, modifiche al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 che reca la disciplina del piano di valorizzazione o alienazione del patrimonio immobiliare, al fine di eliminare dal predetto piano i beni di proprietà di enti, istituti, aziende, agenzie, consorzi e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, applicando al riguardo la normativa generale in materia di controlli di cui alla legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 oppure quella contenuta nelle rispettive leggi di settore; inserisce inoltre un

comma 2 bis concernente le alienazioni di beni immobili di proprietà regionale ad altri enti pubblici non economici, stabilendo che debbano essere autorizzate dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, anche se non comprese nel piano di valorizzazione e/o alienazione.

Chiude il testo normativo ordinamentale il Capo V con due disposizioni finali: la prima (art. 11) contiene la clausola di neutralità finanziaria con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto; la seconda (art. 12) prevede che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Riassumendo, in conclusione, l'iter del provvedimento oggi all'esame di quest'Assemblea, d'iniziativa della Giunta regionale, va detto che è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 22 dicembre 2021, assumendo il numero 111 tra i progetti di legge depositati nel corso della legislatura ed assegnato il 29 dicembre in sede referente alla Prima Commissione.

Nella seduta del 12 gennaio 2022 è stato illustrato dall'Assessore alla programmazione, attuazione programma, rapporti con il Consiglio regionale, bilancio e patrimonio, affari generali, enti locali; in questa occasione è stato depositato ed illustrato l'emendamento che successivamente si è tradotto nell'articolo 2 del testo approvato per l'Aula.

Nella seduta del 16 febbraio è iniziato l'esame del testo; contestualmente è stato depositato ed illustrato l'emendamento poi tradottosi nell'articolo 3 del testo approvato per l'Aula.

Nella seduta del 22 febbraio, infine, la Prima Commissione ha concluso i propri lavori approvando a maggioranza il provvedimento, comprensivo dei due articoli aggiuntivi di cui si è detto.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Bisaglia, Gerolimetto, Sandonà con delega Cestaro, Villanova), Liga Veneta per Salvini Premier (Cecchetto, Cestari, Corsi, Favero), Veneta Autonomia (Piccinini), Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Polato), Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza); si è astenuto il rappresentante del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Possamai Giacomo).”;

UDITA la relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera *Vanessa CAMANI*, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

come diceva la relatrice Cecchetto, la proposta di questi progetti di legge che definiamo ordinamentali è ormai una consuetudine della Regione del Veneto, per la verità non solo, che ogni anno va ad individuare una serie di provvedimenti che dovrebbero perseguire la cosiddetta “semplificazione”, intendendo sia il necessario coordinamento formale delle norme regionali con le disposizioni vigenti e le eventuali modifiche, sia, in parte, la semplificazione amministrativa, cioè la semplificazione dei procedimenti a cui è chiamata la Pubblica Amministrazione. Si tratta, dunque, di adeguamenti normativi che dovrebbero avere la finalità di rendere l'applicazione delle norme più aderenti alle intenzioni del legislatore e più efficaci per l'ottenimento degli obiettivi che ci si è proposti. Sono tutti provvedimenti che ad ogni modo non hanno nessun impatto sul bilancio regionale.

Si capisce, dunque, come, sebbene le cosiddette leggi ordinarie possano sembrare avere un impatto maggiore sulla vita dei cittadini, soprattutto quando portano con sé anche una previsione finanziaria, è altrettanto vero che anche l'adeguamento ordinamentale potrebbe e dovrebbe avere interesse nella vita dei cittadini, ma in realtà, perché questo avvenga, dovrebbe esserci la volontà del legislatore di pensare alla semplificazione amministrativa e all'adeguamento ordinamentale come ad una possibilità di rendere la vita dei cittadini e delle imprese più facile, possibilmente attraverso un'azione più semplificata dell'Amministrazione regionale.

Io l'ho già detto, lo dico e lo ripeto ogni volta che arrivano in quest'Aula gli ordinamentali, non sono particolarmente convinta dell'interpretazione che la Regione del Veneto dà della necessità di procedere ad adempimenti di questo genere. Primo, per la frequenza con cui ci sottoponeteste questi ordinamentali: piuttosto che farne uno ogni anno avrei preferito un provvedimento meno frequente, ma in grado davvero di essere un intervento legislativo organico, generale, che affronta i problemi veri delle persone di questa Regione.

Secondo, per l'organicità delle previsioni contenute nelle diverse leggi, perché anche il provvedimento di oggi, che si compone di 10 articoli, è tenuto insieme soltanto dal fatto che questi 10 articoli, direttamente o indirettamente, afferiscono ad alcune materie di competenza della Prima Commissione. Ma non c'è una lettura organica di quei 10 articoli che riguarda un comparto o un settore specifico della pubblica amministrazione: si va dalle partecipate alla cooperazione internazionale, dal Garante dei diritti della persona al Piano delle alienazioni, argomenti totalmente scollegati che vengono messi insieme, in un unico provvedimento, perché riguardano materie che competono alla Prima Commissione Consiliare. Immaginatevi il cittadino che deve utilizzare le leggi per organizzare la propria vita personale o la propria vita imprenditoriale e deve cercare i provvedimenti dentro una legge che contiene di tutto. Ecco perché io credo - lo dico ogni volta - che la disomogeneità di questo intervento non sia utile: voglio semplificare e lo faccio facendo una legge piena di tutto e di niente. Non è coerente con lo scopo primario dello strumento.

Perché avviene questo, cioè perché non siamo in grado di prendere un argomento, un settore, un comparto e semplificarlo? Perché queste leggi ordinamentali non nascono dalla volontà di intervenire in un comparto critico, in un settore difficile, in un ambito rispetto al quale cittadini e imprese ci hanno sottolineato le criticità; questi provvedimenti vengono utilizzati dalla Giunta per fare l'elenco delle necessità, per fare il giro di tutte le Direzioni chiedendo se c'è qualcosa da sistemare per inserirla poi nell'ordinamentale. Tant'è che spesso torniamo più volte sulle medesime leggi e continuiamo a cambiarle senza però avere un pensiero che sia realmente finalizzato alla semplificazione e, dunque, anche in questo caso, la maggior parte degli interventi che ci proponete sono semplicissimi interventi tecnici. A livello nazionale si cambia una legge, adeguo la legge regionale. È utile, certo. È necessario? Sì. Ma va fatto ogni anno, con questa modalità, con provvedimenti onnicomprensivi? L'articolo 7 e l'articolo 8 hanno esattamente questa funzione: sono previste delle abrogazioni di pezzi di leggi regionali semplicemente perché è modificata la normativa nazionale. È una cosa che impatta abbastanza relativamente sulla necessità di semplificazione che, invece, i cittadini avrebbero, ma anche l'articolo 5, che riguarda un tema delicato e importante, come le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività istituzionale di Infrastrutture Venete e che forse meriterebbe una valutazione più generale, in realtà si limita alla modifica della definizione della modalità organizzativa di quell'Ente. E

anche qua ci diremo: bene se è una modalità organizzativa che si cambia, perché è più funzionale al perseguimento dell'obiettivo istituzionale.

In realtà, noi passiamo dall'in house ad un'altra modalità semplicemente perché ci conviene dal punto di vista fiscale, perché attraverso l'Agenzia delle Entrate abbiamo appurato che se noi la chiamiamo in un modo piuttosto che in un altro, ci conviene dal punto di vista fiscale. Benissimo, se c'è un risparmio! Ma capite bene che siamo lontani mille anni luce dal voler impostare un ordinamento regionale funzionale allo svolgimento delle attività istituzionali attraverso le partecipate. Anche l'articolo 6, che riguarda le partecipate della Regione, direttamente o indirettamente, si limita anche in questo caso a una modifica del riferimento normativo, perché nel frattempo è cambiata la normativa nazionale.

A parte e oltre questi interventi tecnici, poi, ci sono quelli che potremmo definire adeguamenti che portiamo alla normativa regionale sulla base della cosiddetta esperienza applicativa. Quel famoso giro delle direzioni di cui si parlava prima: cosa ti serve, cosa manca, come la sistemiamo questa cosa. Anche in questo caso non c'è un'organicità degli interventi, non c'è un approccio generale rispetto al quale io decido di omogeneizzare le procedure organizzative. Non c'è una visione generale di come io voglio organizzare la funzione pubblica che esercito, ma c'è la sollecitazione della risoluzione di casi specifici che, ripeto, non riguardano le necessità dei cittadini e delle imprese ma riguardano esclusivamente gli uffici della Regione del Veneto.

Su questo permettetemi una riflessione. All'articolo 4 chiedete di poter concedere anche agli enti strumentali della Regione del Veneto la possibilità organizzativa di individuare la figura del vicedirettore con delega di responsabilità. Ora, premesso che l'ordinamentale è un provvedimento che non ha impatto sul bilancio della Regione, immaginate gli enti che vorranno individueranno i vicedirettori e che naturalmente li pagheranno di più, dato che a una maggior responsabilità è giusto che corrisponda una maggiore remunerazione, senza però ricevere dalla Regione più contributi: questi aumenti di stipendi verranno praticamente coperti togliendo risorse dalle attività ordinarie. Su questo tema c'è una riflessione da fare, anche in riferimento alla mancanza di organicità e alla mancanza di pensiero su come organizzare le attività regionali, perché io non ho problemi a condividere l'opportunità di distribuire la responsabilità e i carichi di lavoro anche introducendo figure nuove come quella del vicedirettore, ma nemmeno mi sfugge che il vicedirettore in politica o negli incarichi politici è una poltrona in più. Ma lasciamo perdere questo aspetto e restiamo nel merito. Se la Regione del Veneto ritiene, avendo un'organizzazione complessa negli uffici direttamente gestiti come in quelli affidati agli enti strumentali, che oltre ai direttori può essere opportuna l'introduzione dell'ufficio del vicedirettore, va costruito un modello organizzativo che valga per tutti; ma invece no, il punto non è immaginare un'organizzazione funzionale all'erogazione del servizio pubblico, ma accontentare qualcuno creando qualche posto in più. Prima venite in Aula con la richiesta di istituire la figura del vicedirettore per le Segreterie di Giunta, dopo pochi mesi venite in Aula con la richiesta di istituire la figura del Vicedirettore per le Direzioni di area e dopo pochi mesi ancora venite in Aula con la richiesta di istituire la figura del Vicedirettore per gli enti strumentali della Regione. Va benissimo, è vostra responsabilità organizzare l'erogazione di beni e servizi pubblici, ma avete un'idea di come farlo? E, se ce l'avete, ce la potete raccontare in maniera organica?

Io, ripeto, non vorrei pensare male che questa invenzione di questi Vicedirettori sia fatta per dare un po' di incarichi in più. Ma dovete trasferirci un'idea di organizzazione del servizio pubblico e non, appunto, inserire, sulla base delle necessità specifiche, un provvedimento dopo l'altro come l'articolo 1, che torna per l'ennesima

volta sulla grande questione della separazione delle funzioni tra la Giunta e la dirigenza pubblica. È una grande questione, non è facilmente risolvibile, che riguarda l'organizzazione dei servizi pubblici.

Ma ci sarà anche una logica rispetto alla quale, alla luce della modernità delle nuove discipline e delle nuove necessità di cittadini ed imprese, voi vi ponete il problema, una volta per tutte, di quali sono i compiti che hanno necessità più istituzionale o più politica e che devono necessariamente passare dalla Giunta, e quelli che, invece, possono essere considerati adempimenti tecnici, privi di elementi di discrezionalità e dunque possono essere affidati al dirigente. Ogni volta ci troviamo, invece, a intervenire nella definizione di questa separazione delle funzioni in maniera puntuale. Questa volta il riferimento è all'indizione dei bandi di gara, perché probabilmente c'è qualche ufficio che aveva fretta di fare questo provvedimento.

La stessa cosa vale per l'articolo 3, quello che riguarda il mandato alla dirigenza pubblica, che prima era limitato ai cosiddetti due mandati e che in questo provvedimento viene esteso ai tre, con l'equiparazione della normativa che il codice civile indica per i dirigenti delle società per azioni. Anche su questo parliamoci chiaro: io sono convinta che non ci sia nulla di sconvolgente nel dare questa possibilità ai dirigenti pubblici, ma anche qua, se invece il tema è generale e cioè ci si pone la questione che nel 2022 dobbiamo essere in grado di costruire una dirigenza pubblica all'altezza, costruita sulla base di percorsi professionali, di riscontri curriculari, di capacità e di competenze, allora si apre una discussione che già mi interessa di più e che dunque il vincolo dei due mandati, che era stato pensato per evitare che gli incarichi pubblici diventassero delle prebende a vita, allora può essere un'occasione per affrontare questo tipo di valutazione.

E allora non è soltanto discutere se deve durare due, tre, quattro mandati o senza termine, è un tema che riguarda qual è la funzione che i dirigenti pubblici devono avere, quali sono le capacità e se è così mi convince poco l'idea di collegare la funzione dirigenziale al mandato del Presidente della Regione, perché i dirigenti che vanno a gestire gli enti strumentali della Regione, certo, devono avere un rapporto fiduciario con l'Amministrazione regionale, ma devono essere lì per svolgere una funzione, svolgerla bene, a prescindere dalla durata del mandato del Presidente.

La stessa cosa vale per l'articolo 2, che ci viene presentato, appunto, come un adeguamento sulla base dell'esperienza applicativa ma che, riguardando direttamente una persona, ha un nome e un cognome: anche su questo io posso anche essere d'accordo sull'opportunità di modificare le previsioni che riguardano il trattamento economico del Garante dei diritti della persona, sulla base della valutazione che la funzione che svolge quell'organo non può essere paragonata ad una prestazione lavorativa a tutti gli effetti e che dunque abbia più senso inquadrare la prestazione come indennità per un ufficio onorario. Ma io vedo anche che la richiesta di rimborso spese per una figura che già guadagna più o meno tanto quanto un Consigliere regionale, a parte il beneficio fiscale, non ha una finalità appunto che riguarda la funzione che quell'ufficio è chiamato a svolgere. A me sembra che siano tutte questioni che potrebbero essere poste in maniera interessante alla discussione del Consiglio, ma che purtroppo in realtà arrivano qui solamente perché devono essere utilizzate per risolvere il problema personale o specifico di un ufficio.

Questo vale per tutto tranne per un articolo, assessore Calzavara, che a me preoccupa un po' di più, ed è il famoso articolo 10, cioè quello che interviene sulla disciplina dell'alienazione degli immobili. L'Ufficio Legislativo del Consiglio ha fatto una nota in cui chiederebbe di ridurre, anzi esplicitare, la riduzione dell'ambito di applicazione di questo articolo per escludere gli Enti del sistema sanitario regionale,

invito che non è stato raccolto. Ma anche su questo tema, voi dite, ma sapete quanto prima si fa, se voglio vendere un immobile, a fare procedure molto più rapide? Ma come coniughiamo la necessità della semplificazione amministrativa con la coerenza del disegno programmatico che avevamo individuato e con la disciplina relativa al controllo e alla vigilanza di alcuni procedimenti amministrativi, affinché sia coerente con questa idea di semplificazione? Perché ad oggi funziona che la Giunta predispona il Piano delle alienazioni e della valorizzazione, che viene sottoposto al vaglio della Commissione consiliare e, dunque, autorizzato.

Voi, invece, con questa modifica definite un procedimento diverso, per cui gli immobili degli Istituti, degli Enti e delle partecipate non verranno più in Consiglio, per il tramite delle Commissioni, per il vaglio, per il controllo, per la vigilanza, perché l'obiettivo è velocizzare ed evitare passaggi che se per voi sono solo fastidiosi impedimenti, per noi sono l'esercizio della nostra funzione di controllo. Allora l'idea alla base di questo articolo è il concetto che avete di semplificazione, perché quando si prova a perseguire l'obiettivo di ridurre la burocrazia, troverete sempre una disponibilità da parte nostra a ragionare insieme, in particolar modo se sono semplificazioni che riguardano la vita delle imprese e dei cittadini, ma che sia chiaro che meno burocrazia non significa meno controlli, meno vigilanza, meno presenza del pubblico nei processi e nei procedimenti che riguardano i beni e servizi, di cui devono fruire le imprese e i cittadini.

Per questo dispiace che, dentro ciò che voi chiamate adeguamento ordinamentale, surrettiziamente, ogni volta facciate passare il principio per cui meno questo Consiglio regionale può controllare ciò che fate, meglio è. Lo dico non perché voglia premettere che ci sia qualcosa che fate che non va, ma che oggi ci siete voi, domani può esserci qualcun altro a esercitare questo potere e i controlli servono non tanto alle minoranze ma ai cittadini di questa Regione.”;

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, compresi i relativi emendamenti, il disegno di legge composto di n. 14 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 43
Voti favorevoli	n. 35
Astenuti	n. 8

Art. 2, 3 e 4

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 46
Voti favorevoli	n. 36
Astenuti	n. 10

Art. 5

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	47
Voti favorevoli	n.	37
Voti contrari	n.	10

Art. 6

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	47
Voti favorevoli	n.	37
Voti contrari	n.	6
Astenuti	n.	4

Art. 7

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	46
Voti favorevoli	n.	36
Voti contrari	n.	1
Astenuti	n.	9

Art. 8

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	45
Voti favorevoli	n.	37
Astenuti	n.	8

Art. 9

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	44
Voti favorevoli	n.	36
Voti contrari	n.	1
Astenuti	n.	7

Art. 10 e 11

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	46
Voti favorevoli	n.	37
Astenuti	n.	9

Art. 12

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 48
Voti favorevoli	n. 38
Voti contrari	n. 2
Astenuti	n. 8

Art. 13

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 47
Voti favorevoli	n. 38
Voti contrari	n. 1
Astenuti	n. 8

Art. 14

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 47
Voti favorevoli	n. 37
Astenuti	n. 10

VISTI gli emendamenti approvati in Aula di inserimento di nuovi articoli;

IL CONSIGLIO REGIONALE

APPROVA la legge nel suo complesso nel testo che segue:

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2022 IN MATERIA DI AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI E SOCIETÀ REGIONALI, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E DI VALORIZZAZIONE O ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

CAPO I - Disposizioni in materia di affari istituzionali

Art. 1 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"

1. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, è abrogata.

Art. 2 - Modifica della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 "Garante regionale dei diritti della persona".

1. L'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 è sostituito dal seguente:

"Art. 6 - Trattamento economico.

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione da assumere entro quindici giorni dalla prestazione del giuramento di cui all'articolo 3, comma 3, provvede a definire l'indennità da corrispondere al Garante, determinandola con riferimento alle funzioni e ai compiti attribuiti, in misura non superiore al 60 per cento dell'indennità di carica di cui all'articolo 1, comma 1 e dell'indennità di funzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e successive modificazioni.

2. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, spetta al Garante che non risiede a Venezia, per ogni giornata in cui si reca presso la sede dell'Ufficio del Garante, il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentate mediante servizi pubblici di linea o, qualora faccia uso del proprio mezzo di trasporto, il rimborso delle spese di viaggio calcolato applicando l'indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo della benzina senza piombo, come rilevato nel primo giorno utile del mese dal sito del Ministero dello sviluppo economico e comprensivo degli eventuali pedaggi autostradali sostenuti; spetta altresì al Garante che, per ragioni attinenti all'Ufficio, si reca in località diverse da quelle di residenza, il trattamento economico di missione previsto dall'articolo 6, comma 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5."

2. In prima applicazione della disciplina di cui al presente articolo, e con decorrenza di effetti dalla data di giuramento del Garante, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale assume la deliberazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 come sostituito dal presente articolo.

Art. 3 - Modifica all'articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi".

1. All'inizio del comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, come sostituito dall'articolo 25 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, sono inserite le parole: *"Fatta salva la possibilità di nomina o designazione, per un terzo mandato, dei componenti dell'organo di amministrazione di una società di capitali,"*.

Art. 4 - Inserimento dell'articolo 31 bis "Disposizioni in materia di attività negoziata" alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".

1. Dopo l'articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione" è inserito il seguente Titolo:

"TITOLO II BIS - Attività negoziata

CAPO I - Procedure di attività negoziata

Art. 31 bis - Disposizioni in materia di attività negoziata.

1. *Al fine di raccordare le azioni e le attività utili per la realizzazione di opere o interventi ricadenti nel territorio regionale che richiedono processi decisionali da parte di una molteplicità di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati, la Giunta regionale, valutato il rilevante interesse regionale dell'opera o dell'intervento, qualora ne ravvisi l'opportunità in relazione alle esigenze del procedimento ed alla comune linea d'azione da perseguire, può promuovere la costituzione di tavoli tecnici, anche tematici, allo scopo di acquisire una posizione comune definita mediante gli appositi strumenti concertativi, di semplificazione o di programmazione negoziata previsti dalla normativa vigente.*

2. *I tavoli tecnici di cui al comma 1 sono coordinati dalla struttura regionale in materia di enti locali che ne assicura la funzionalità organizzativa svolgendo il ruolo di segreteria tecnica e sono attivati dalle strutture competenti in relazione all'opera o intervento da realizzare al fine di definire l'attività propositiva e concertativa secondo modalità organizzative fissate con il provvedimento di costituzione del tavolo.*

3. *Ai fini della valutazione del rilevante interesse regionale, la Giunta regionale può avvalersi del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV) di cui all'articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".*

4. *La Giunta regionale prende atto degli esiti derivanti dai tavoli tecnici di cui al comma 1 e assume le iniziative necessarie al fine di conseguire gli obiettivi previsti dal presente articolo."*

Art. 5 - Modifica dell'articolo 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale".

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" è aggiunta la seguente frase: *"Al responsabile del gruppo consiliare con incarico formale di coordinamento funzionale di almeno tre gruppi o di almeno due gruppi a cui aderisce un minimo di 20 consiglieri, costituitisi in intergruppo ai sensi dei rispettivi regolamenti interni di cui all'articolo 23 del regolamento del Consiglio regionale può essere attribuito, su richiesta del Presidente dell'intergruppo, il trattamento economico pari a quello previsto dal comma 6 dell'articolo 43."*

CAPO II - Disposizioni in materia di enti e società regionali

Art. 6 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 "Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali".

1. Alla rubrica dell'articolo 14 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 dopo le parole: "*enti regionali*" sono aggiunte, infine, le seguenti: "*e deleghe di funzioni*".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Al fine di garantire l'efficienza dell'attività amministrativa, anche in relazione alla sua complessità ed agli obiettivi da conseguire, gli enti regionali di cui al comma 1, nell'ambito dei rispettivi regolamenti organizzativi sottoposti al controllo ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali" e dell'articolo 15, comma 3, lettera a) della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)" o comunque sottoposti al controllo dell'amministrazione regionale secondo le rispettive leggi di settore, possono prevedere la delega da parte del direttore di proprie funzioni ad altro dirigente del medesimo ente regionale, che assume la denominazione di Vicedirettore, in analogia a quanto previsto dall'articolo 9, comma 5 bis, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto""."

Art. 7 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 14 novembre 2018, n. 40 "Società regionale "Infrastrutture Venete s.r.l." per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna".

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 14 novembre 2018, n. 40 le parole: "*in regime di in house providing,*" sono soppresse.

Art. 8 - Modifica all'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 24 "Norme in materia di società partecipate da enti regionali".

1. All'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 24 le parole: "*la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39*" sono sostituite dalle seguenti: "*l'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39*".

Art. 9 - Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto".

1. All'articolo 18 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nella rubrica le parole: "*e le società partecipate*" sono soppresse;
- b) il comma 2 è abrogato.

Art. 10 - Abrogazione degli articoli 19 e 20 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 “Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto”.

1. Gli articoli 19 e 20 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 sono abrogati.

CAPO III - Disposizioni in materia di cooperazione internazionale

Art. 11 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 “Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile”.

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21, è aggiunta la seguente:

“d bis) la partecipazione a progetti di cooperazione internazionale attuati in collaborazione con enti territoriali di Stati esteri, organizzazioni internazionali, organizzazioni intergovernative e relative agenzie.”.

CAPO IV - Disposizioni in materia di valorizzazione o alienazione del patrimonio immobiliare

Art. 12 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”.

1. All’articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: *“e degli enti, aziende e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti,”* sono soppresse.

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Tutte le operazioni di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà degli enti, istituti, aziende, agenzie, consorzi e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, sono sottoposti al controllo e vigilanza della Giunta regionale secondo quanto previsto dall’articolo 7 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali” o dalle disposizioni sul controllo da parte dell’amministrazione regionale inserite nelle rispettive leggi di settore.”.

c) dopo il comma 2, come sostituito dalla lettera b) del presente comma, è inserito il seguente:

“2 bis. Le alienazioni di beni immobili di proprietà regionale in favore di altri enti pubblici non economici per il perseguimento delle finalità istituzionali di questi ultimi sono autorizzate dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, anche se non comprese nel piano di valorizzazione e/o alienazione di cui al comma 1 e suoi successivi aggiornamenti.”.

CAPO V Disposizioni finali

Art. 13 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 14 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 37
Voti favorevoli	n. 37

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Alessandra Sponda

IL PRESIDENTE
f.to Roberto Ciambetti

INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di affari istituzionali.....	10
Art. 1 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".....	10
Art. 2 - Modifica della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 "Garante regionale dei diritti della persona".....	10
Art. 3 - Modifica all'articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi".....	11
Art. 4 - Inserimento dell'articolo 31 bis "Disposizioni in materia di attività negoziata" alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".....	11
Art. 5 - Modifica dell'articolo 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale".....	11
CAPO II - Disposizioni in materia di enti e società regionali.....	12
Art. 6 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 "Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali".....	12
Art. 7 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 14 novembre 2018, n. 40 "Società regionale "Infrastrutture Venete s.r.l." per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna".....	12
Art. 8 - Modifica all'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 24 "Norme in materia di società partecipate da enti regionali".....	12
Art. 9 - Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto".....	12
Art. 10 - Abrogazione degli articoli 19 e 20 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto".....	13
CAPO III - Disposizioni in materia di cooperazione internazionale.....	13
Art. 11 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 "Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile".....	13
CAPO IV - Disposizioni in materia di valorizzazione o alienazione del patrimonio immobiliare.....	13
Art. 12 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011".....	13

CAPO V Disposizioni finali.....	14
Art. 13 - Clausola di neutralità finanziaria.....	14
Art. 14 - Entrata in vigore.....	14